

Bruxelles, 10.2.2016
COM(2016) 72 final

2016/0044 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia dal 1° giugno 2016

RELAZIONE

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (di seguito "l'accordo") è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni sulla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo, diventano applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, ossia il 1° ottobre 2017.

Il 29 novembre 2015, in seguito al vertice UE-Turchia², l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché *"l'accordo di riammissione UE-Turchia diventi pienamente applicabile da giugno 2016 di modo che la Commissione possa presentare la terza relazione sui progressi nell'autunno 2016 nella prospettiva di completare il processo di liberalizzazione dei visti, vale a dire la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi nello spazio Schengen entro ottobre 2016, una volta soddisfatti i requisiti della tabella di marcia"*.

L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione incaricato, fra l'altro, di facilitare l'applicazione dell'accordo e stabilire le modalità di attuazione necessarie. In seguito alla dichiarazione politica del 29 novembre 2015, in occasione della seconda riunione del comitato misto per la riammissione svoltasi il 19 gennaio 2016, l'UE e la Turchia hanno discusso sulla possibilità che il comitato misto per la riammissione adotti una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, circa le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1° giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo. Alla presente proposta è accluso l'apposito progetto di decisione del comitato misto per la riammissione.

¹ GU L 134 del 7.5.2014, pag. 1.

² Dichiarazione del Segretariato generale del Consiglio 870/15 del 29.11.2015.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia dal 1° giugno 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (di seguito "l'accordo") è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio³ ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano dal 1° ottobre 2017.

(2) In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'UE e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo di riammissione sia pienamente applicabile dal 1° giugno 2016.

(3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto per la riammissione può stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme dell'accordo. È quindi opportuno stabilire, mediante una decisione del comitato misto per la riammissione, le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1° giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo.

[(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

[(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

³ GUL [...] del [...], pag. [...].

(7) Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo dal 1° giugno 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo dal 1° giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*